



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 172

Del 30 Maggio 2025

Sommario

1. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE	2
1.1 SEGRETERIA	2
A. PLAYOFF CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE – DATE	2
1.2 ATTIVITA' AGONISTICA	2
A. PROGRAMMA GARE DEL 28 – 30 MAGGIO 2025	2
B. PROGRAMMA GARE DEL 31 MAGGIO – 08 GIUGNO 2025	2
C. PROGRAMMA GARE DI RECUPERO	3
D. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	4



Pronto AIA:

Campionato di 1° Categoria, 2° Categoria – 348.6876807

Calcio a 5 - 336508995

1. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

1.1 SEGRETERIA

A. PLAYOFF CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE – DATE

Si comunica che i playoff del Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile saranno disputati nel rispetto di quanto disposto dal comunicato ufficiale n. 102, nelle date che seguono,

Gara	Abbinamento		Data di disputa
semifinale di andata	4° - 1°	3° - 2°	08/06/2025
Semifinale di ritorno	1° - 4°	2° - 3°	15/06/2025
Finale playoff	Vincenti semifinali		21 o 22/06/2025

Le gare di semifinale saranno calendarizzate rispettando i consueti giorni ed orari di gara delle società ospitanti. La gara di finale sarà invece calendarizzata nel fine settimana subito successivo a quello di disputa delle gare di ritorno delle semifinali su campo neutro da indicare.

1.2 ATTIVITA' AGONISTICA

A. PROGRAMMA GARE DEL 28 – 30 MAGGIO 2025

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FESTINA LENTE USCONIUM	CHAMINADE CAMPOBASSO	R	30/05/2025 18:00	5094 CAMPO DI C5 "N. CIANCI"	GUGLIONESI	VIA DANTE ALIGHIERI

B. PROGRAMMA GARE DEL 31 MAGGIO – 08 GIUGNO 2025

REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.S. CAMPOBASSO CALCIO	VENAFRO F.C.	R	02/06/2025 19:30	9976 TENSOSTRUTTURA COMUNALE	FOSSALTO	SP 139 FOSSALTINA

MOLISE CUP ALLIEVI

GIRONE FI - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOOTBALL CLUB MATESE	S.S. PIETRO E PAOLO	A	08/06/2025 17:30	0004 CIVITELLE	AGNONE	VIALE CASTELNUOVO

MOLISE CUP GIOVANISSIMI

GIRONE FI - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOOTBALL VENAFRO	S.S. PIETRO E PAOLO	A	08/06/2025 16:00	0004 CIVITELLE	AGNONE	VIALE CASTELNUOVO

PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GIRONE FA - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MONTERODUNI	DOMENICO DE SISTO	A	01/06/2025 16:30	0016 M. CASTALDI	ROCCARAVINDOLA	LOC. CHIUSA

GIRONE FB - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FRENTANIA	ROCCAVIVARA	A	01/06/2025 16:30	0135 COMUNALE	SERRACAPRIOLA	VIALE CAMPO SPORTIVO

PLAY OUT PRIMA CATEGORIA

GIRONE FA - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VOLTURNIA CALCIO	MONTENERO	A	01/06/2025 16:30	0072 COMUNALE MARIO DI IANNI	CERRO AL VOLTURNO	RIONE S. MARTINO SNC

GIRONE FB - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN GIORGIO	AUDAX TORO	A	02/06/2025 15:30	0162 COMUNALE	CHIEUTI	VIA

COPPA MOLISE SECONDA CATEGORIA

GIRONE SE - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CELENZA	SANTELIANA	A	31/05/2025 16:30	0154 COMUNALE	CELENZA VALFORTORE	VIA
PESCOLANCIANO	AS TORELLA	R	07/06/2025 16:30	0028 F. DI TELLA	VASTOGIRARDI	VIA DELLA TRANSUMANZA
SANTELIANA	CELENZA	R	08/06/2025 16:30	0006 PR. A.A. CARACCILO	S. ELIA A PIANISI	VIA MARTIRI D'UNGHERIA

C. PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

RECUPERI DA PROGRAMMARE

UNDER 19 CALCIO A5 REG. MASCH.

GARE DEL 30/06/2025

GIRONE A - 1 Giornata - R			
ARCADIA TERMOLI CALCIO A5	- CHAMINADE CAMPOBASSO	0 - 0	X

D. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Reclamo del 13.05.2025
A.S.D. Morcone Calcio
Decisione GST C.U. N° 162 DEL 12.05.2025
R.G. Prot. n. 19/2024-2025 - CSAT
DELIBERA

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

composta dai Sigg.ri:

Avv. Annibale Oreste Campopiano – Presidente

Avv. Lucio Campa – Componente

Avv. Michele Liguori – Componente relatore

con l'assistenza del Segretario sig. Angelo Ciarlariello

nell'udienza fissata il 16 maggio 2025 a seguito del reclamo numero n. 19/2024-2025/csar proposto dalla società Morcone Calcio in data 13.05.2025, avverso la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n° 162 del 12.05.2025 inerente statuizione di irricevibilità del ricorso avverso posizione irregolare del calciatore Rosignuolo Francesco.

(Finale Playout Rufrae Presenzano vs Morcone Calcio dell'11.05.2025 – Campionato di Promozione).

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

- letto il reclamo proposto dalla società A.S.D. Morcone Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato nel C.U. n. 162 del 12.05.2025, inerente alla gara valevole per la finale dei *Play-Out* del campionato di Promozione, con la quale è stata dichiarata irricevibile il ricorso proposto avverso la posizione del calciatore Rosignuolo Francesco, convalidando il risultato della gara indicata in epigrafe, conclusasi con il punteggio di 2 a 1 in favore della società Rufrae Presenzano;
- visti gli atti del procedimento

osserva quanto segue:

- il Giudice Sportivo Territoriale, alla luce dell'abbreviazione dei termini per la proposizione dei ricorsi/reclami innanzi agli organi di giustizia sportiva, disposta con il provvedimento pubblicato nel C.U. FIGC n. 148/A del 15.01.2025, inerenti tra l'altro alle gare di *play off* e *play aut* dei campionati regionali, dichiarava la irricevibilità del ricorso atteso che il preannuncio era stato trasmesso il mattino seguente la disputa della gara, mentre andava proposto entro le ore 24.00 del giorno della gara e convalidava il risultato della partita conclusasi con il punteggio di 2 a 1 in favore della società Rufrae Presenzano;
 - avverso il provvedimento del Giudice di prime cure ha proposto reclamo la società ASD Morcone Calcio, affidandosi ad un unico ed articolato motivo, con il quale evidenzia, in buona sostanza, che il preannuncio era stato proposto oltre il termine, mentre il ricorso era stato promosso nei termini stabiliti dal provvedimento del 15 gennaio 2025 e che, in ogni caso, la posizione irregolare del calciatore Rosignuolo andava valutata d'ufficio dal Giudice Sportivo;
 - la società Rufrae Presenzano non ha depositato osservazioni.
- Il reclamo è fondato.

§.1 I termini per proporre reclamo al G.S. avverso la posizione irregolare del calciatore squalificato.

Nel Comunicato Ufficiale FIGC n. 148/A del 15 gennaio 2025 è riportata la disposizione con la quale i termini procedurali per accedere alla Giustizia Sportiva sono dimidiati per le gare di *play aut* e *play off*, modificando i termini già ridotti dal comma 5 dell'art. 67 del C.G.S.

Con il richiamato provvedimento, reso dal Presidente Federale, è stato deliberato che *“i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara...”*, mentre *“... il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso ... è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara”*. Nessuna sanzione in questo deliberato è stabilita in caso di inosservanza dei termini dimidiati, di talché il perimetro delle norme da applicare, sotto il profilo della sanzione alla inosservanza dei termini, resta quello delineato dal Codice di Giustizia Sportiva. Ad ogni buon conto, è utile rimarcare che giammai il Presidente Federale con suo atto monocratico avrebbe potuto prevedere sanzioni in contrasto con il C.G.S., approvato dalla Giunta Nazionale del CONI. Il comma 12 dell'art. 49 del C.G.S., infatti, consente al Presidente federale solamente di stabilire l'abbreviazione dei termini allorquando esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti.

L'art. 67 del C.G.S., al primo comma, stabilisce che il ricorso deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara, con il provvedimento del Presidente Federale questo termine è stato anticipato al giorno in cui si svolge la gara. Il quinto comma fissa il termine per proporre ricorso, nelle gare di play-off e play-aut, nelle ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara e questo termine, come già detto, è stato anticipato alle ore 11.00 con il deliberato del Presidente federale, restando ferma la conseguenza dell'inosservanza che, nell'ultima parte del secondo comma, è così delineata: *“In caso di mancato deposito del ricorso indicato, il Giudice non è tenuto a pronunciare”*.

Il precipitato logico-normativo che ne deriva è che il ritardo del preannuncio di reclamo non è sanzionato da alcuna norma. Ma non solo: anche il ritardo del deposito del successivo ricorso non comporta automaticamente l'inammissibilità e/o l'improcedibilità. La frase *“non è tenuto a pronunciare”* sta a significare che è sua facoltà procedere oppure no. Il Giudice Sportivo si pronuncerà o meno nel merito dopo il deposito del ricorso oltre il termine, in base all'oggetto del ricorso stesso.

Quanto al preannuncio di reclamo si osserva che la funzione dello stesso, seguendo le coordinate ermeneutiche delle regole codicistiche è quella di sospendere l'omologazione del risultato consentendo alla parte interessata di depositare poi il ricorso, con conseguente possibilità per il controinteressato di depositare eventuali controdeduzioni. In buona sostanza, l'art. 67, commi 1 e 2 del C.G.S., *“non fissa alcun criterio di preclusione per l'esame del reclamo in caso di omessa comunicazione all'altra parte del preannuncio del reclamo, in questa materia non può che valere il tradizionale criterio processualistico della tipicità delle sanzioni. Nell'ipotesi infatti di mancanza di preannuncio di reclamo, non si rinviene alcun riferimento all'interno dell'attuale codice che preveda quale sanzione l'inammissibilità del reclamo stesso se proposto nei termini ”* (tra le tante: C.S.A. – Sezione III decisione n. 0090/CSA del 30.11.2019)

È comunque utile sottolineare che il ricorso avverso la posizione irregolare del calciatore è stato proposto nei “nuovi” termini stabiliti con delibera del Presidente federale.

§. 2 Rilevabilità d'ufficio della posizione irregolare del calciatore.

A mente dell'art. 66 comma 1 del C.G.S., i procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati: a) d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) sul ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

Il Collegio di Garanzia del CONI con decisione del 7 aprile 2017 n. 24 ha stabilito che: *«.... è di tutta evidenza che il Giudice Sportivo, sulla base delle norme federali nonché dei dettami del C.G.S. del C.O.N.I. (art. 14), decide senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, potendo pronunciarsi o su reclamo di una delle parti o, come dice espressamente il C.G.S. della F.I.G.C., d'ufficio, sulla base di quanto risulta dai documenti ufficiali di gara. Risulta quindi assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo Nazionale di pronunciarsi sulla regolarità dei giocatori disputanti una gara, laddove risulti alla Sua conoscenza, per tabulas, la presenza di irregolarità inficianti il risultato ottenuto....”* È evidente, infatti, che, laddove si vincolasse il Giudice Sportivo Nazionale al concetto di pronuncia solo ed

unicamente sulla questione reclamata in presenza di altra evidente irregolarità, si violerebbe il principio generale di tutela dell'ordinamento sportivo di natura evidentemente pubblicistica. [...] Vista l'importanza, sul punto si era pronunciata in passato anche l'Alta Corte di Giustizia Sportiva che, con propria decisione n. 19/2011, in un caso simile, riteneva assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo nell'instaurazione d'ufficio del procedimento sanzionatorio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara. Un'interpretazione contraria del potere d'ufficio del Giudice comporterebbe, infatti, un vero e proprio vulnus al principio di coerenza dell'ordinamento sportivo, che, quale ordinamento disciplinante interessi pubblici collettivi, deve vedere l'assoluto rispetto delle norme organizzative di un campionato sportivo. Non a caso, il C.G.S. della F.I.G.C. parla di potere di rilevazione d'ufficio da parte del Giudice Sportivo di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara, e che sono dallo stesso conosciute, indipendentemente dall'impulso di parte. Una limitazione al potere di indagine sugli atti di gara finirebbe per svilire la funzione del Giudice Sportivo Nazionale che, al contrario, ha il compito di pronunciarsi con immediatezza e senza indugio su tutte le questioni inerenti la regolarità di una gara e la conseguente sua omologazione» (sul punto si cfr. anche Decisione C.S.A. – sezione III n. 102 CSA del 2 marzo 2021 da cui sono tratti alcuni punti delle frasi sopra riportate).

La posizione irregolare del calciatore della società Rufrae Presenzano era conosciuta o, quantomeno, conoscibile dal Giudice Sportivo considerato che la squalifica per due giornate era stata inflitta dallo stesso organo e nel rapporto di gara era allegata la distinta in cui risultava la presenza del calciatore squalificato.

Di talché il G.S. avrebbe dovuto accertare la posizione irregolare del calciatore e decretare la perdita della gara.

§. 3. La posizione irregolare del calciatore Rosignuolo Francesco.

È utile premettere che questa Corte sportiva di appello, a mente del secondo comma dell'art. 78 del C.G.S., deve decidere nel merito il reclamo proposto, atteso che il Giudice Sportivo, oltre a dichiarare la inammissibilità del ricorso, ha convalidato il risultato della gara. La Corte sportiva di appello, infatti, *“se valuta diversamente, in fatto o diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito....”*. L'aver convalidato la gara, trasferisce dunque la competenza di questa Corte a giudicare nel merito, qualora invece fosse intervenuta la sola declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, la Corte, dichiarando ammissibile il ricorso, avrebbe rimesso gli atti al primo giudice.

E nel merito, risulta inequivocabilmente dalla distinta dei giocatori allegata al rapporto di gara che il calciatore Rosignuolo Francesco figurava nell'elenco di giocatori partecipanti alla gara medesima, in violazione del provvedimento di squalifica di cui al C.U. n. 153 del 30 aprile 2025, nel quale sono riportate le due squalifiche inflitte al calciatore della compagine Rufrae Presenzano: una giornata per espulsione e una per recidiva di ammonizioni. Di conseguenza, il predetto calciatore doveva scontare le squalifiche nelle due giornate successive a quella disputata il 27 aprile 2025. E la seconda gara in cui scontare la squalifica era proprio quella oggetto di ricorso.

L'art. 10, comma 6, C.G.S., in combinato disposto del comma 1 che sanziona la perdita della gara per 0-3, infligge, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, la perdita della gara alla società che fa partecipare calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte (così la lettera a).

per questi motivi

preliminarmente, dichiara tempestivo il ricorso proposto dall'A.S.D. Morcone Calcio innanzi al Giudice Sportivo Territoriale e, per l'effetto, accoglie il reclamo proposto.

Nel merito considerata irregolare la posizione del calciatore ROSIGNUOLO Francesco, infligge alla società Rufrae Presenzano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

Dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva del doppio grado.

Il Relatore

f.to in originale
Avv. Michele Liguori

Il Presidente

f.to in originale
Avv. Annibale Oreste Campopiano

Depositata in segreteria il 29 maggio 2025

Il Segretario

f.to in originale
Angelo Ciarlariello

Comunicato Ufficiale n. 172 della stagione sportiva 2024/2025
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Venerdì 30 Maggio 2025

Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)

Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)